

caso di mancato pagamento da parte del colono. Tale garanzia è limitata, per ogni colono, ad un massimo di due annualità; poichè, trascorso tale periodo di tempo, il colono, che continuasse ad essere insolvente, verrebbe sostituito con altro assegnatario, a cura dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica;

b) la eventuale differenza tra la quota di ammortamento originaria e quella messa a carico dell'assegnatario subentrante, nella ipotesi che all'atto della nuova assegnazione il valore di stima del fondo risultasse inferiore a quello iniziale. Qualora una nuova assegnazione del fondo non fosse possibile se non ad un prezzo di stima inferiore al 60% di quello iniziale, l'Istituto potrà risolvere il contratto versando all'Ente mutuante la differenza fra il valore capitale delle annualità a scadere e il 60% del valore attribuito inizialmente al fondo.

L'assicurazione fidejussoria verrebbe assunta mediante un premio annuo ragguagliato allo 0,40% del valore di stima